

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA - I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

3.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GRAY**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Approvazione</i> ):	
Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori ( <i>Modificato dal Senato</i> ) . . . . .	30

#### La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Buronzo, Caradonna e Spizzi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRARIO ARTEMIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Approvazione del disegno di legge: Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori (*Modificato dal Senato*). (363-B)**

PRESIDENTE avverte che il Senato del Regno ha rinviato il disegno di legge: Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, approvato dalla Com-

missione nella riunione del 25 ottobre u. s. ed al quale la Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato stesso ha apportato due modificazioni, all'articolo 12.

Invita il Relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti.

VECCHINI ALDO, *Relatore*, osserva che le due modificazioni introdotte dal Senato ed accettate dal Ministro di grazia e giustizia sono le seguenti:

Il primo comma che, nel testo approvato dalla Commissione della Camera, era così formulato: « Se l'opera dell'avvocato o del procuratore è prestata nell'interesse di più persone, è dovuto il contributo in marche per ciascuna di esse fino ad un massimo di sei contributi », ha ora questa dizione: « Se l'opera dell'avvocato o del procuratore è prestata nell'interesse di più persone, che abbiano interesse o posizione giuridica distinta, è dovuto il contributo in marche per ciascuna di esse fino ad un massimo di sei contributi ».

Si tratta di una limitazione di proventi a favore dell'Ente, limitazione che, però, è di poca entità.

L'ultimo comma, di cui già la Commissione della Camera aveva per suo conto emendato il testo ministeriale e che era formu-

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

lato: « In materia penale i contributi medesimi non sono dovuti quando ai difensori non spetti compenso », ha ora il seguente testo: « In materia penale i contributi medesimi non sono dovuti dai difensori di ufficio, eccetto quando essi possano ottenere il pagamento del dovuto compenso ».

Questa modificazione si riferisce alla prossima legge sul gratuito patrocinio, di cui egli stesso fece cenno nella sua esposizione, in sede di discussione del disegno di legge, e che creerà un fondo per i compensi ai difensori

di ufficio. Il pagamento del compenso, il quale viene a incidere sul contributo mediante marche, risulterà dall'apposita liquidazione dell'autorità giudiziaria competente.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 12 del disegno di legge nel testo emendato dal Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**La riunione termina alle 11.10.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori. (363-B)**

**DELLE FINALITÀ DELL'ENTE  
DI PREVIDENZA PER GLI AVVOCATI  
ED I PROCURATORI**

**ART. 1.**

La previdenza e l'assistenza, attuate secondo il principio della mutualità, costituiscono un dovere di solidarietà professionale fra gli avvocati ed i procuratori e rientrano nella disciplina delle professioni forensi, stabilita dallo Stato Fascista per gli interessi superiori della giustizia.

A tali finalità provvede l'Ente di previdenza fra gli avvocati e procuratori, assicurando agli iscritti trattamenti di previdenza e di assistenza.

**ART. 2.**

Al trattamento di previdenza si provvede con il provento dei contributi personali annui, che vengono accreditati agli iscritti in conti individuali, ed inoltre con la ripartizione tra i conti medesimi degli altri proventi che costituiscono a tale scopo il fondo di integrazione.

Il trattamento di previdenza consiste nel pagamento di una somma pari al capitale accumulato nel conto individuale, ovvero nella liquidazione di un assegno vitalizio commisurato al capitale stesso, a scelta dell'interessato.

Il godimento del trattamento di previdenza è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi ed alla effettiva cessazione di ogni attività professionale, sia pure sotto forma di assistenza o consulenza legale.

**ART. 3.**

Il trattamento di assistenza, al quale si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 16, consiste nella concessione di assegni

a favore degli avvocati e dei procuratori, che si trovino in istato di bisogno, e siano effettivamente esercenti o abbiano abbandonato da non oltre dieci anni l'esercizio professionale per invalidità.

Gli assegni possono assumere eccezionalmente carattere continuativo a favore degli iscritti all'Ente, che si trovino o vengano a trovarsi in istato di bisogno per invalidità permanente ed assoluta.

Gli assegni a carattere continuativo sono revocabili e riducibili.

**ART. 4.**

A favore delle famiglie, in caso di morte degli iscritti, possono essere disposti, nei casi di assoluta necessità, soltanto assegni temporanei.

Sono considerati componenti la famiglia

a) il coniuge superstite;

b) i figli;

c) gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, se vivevano a carico dell'iscritto.

Nessun assegno può essere disposto trascorsi dieci anni dalla morte dell'iscritto, tranne il caso in cui trattisi del coniuge superstite o dei figli minori.

**ART. 5.**

Ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4, è tuttavia consentita, in via eccezionale, la concessione di sussidi in ogni altro caso che il Comitato dell'Ente reputi meritevole di considerazione nei limiti delle finalità della istituzione.

**DEI PROVENTI**

**ART. 6.**

I proventi dell'Ente sono:

a) un contributo personale annuo degli iscritti;

b) un contributo a carico dell'avvocato e del procuratore e non ripetibile dalle parti

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per ciascun procedimento civile, penale od amministrativo, o affare di volontaria giurisdizione, da pagarsi in ogni grado di giurisdizione e per ogni proposizione di giudizio;

c) una percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori, qualunque ne sia la natura e l'oggetto;

d) i lasciti, le donazioni, e le altre entrate eventuali;

e) i redditi del patrimonio.

ART. 7.

Il contributo personale annuo consiste in una percentuale del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo personale, gli interessati possono proporre reclamo nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione al Presidente dell'Ente nel termine di due mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione del ruolo.

Il reclamo non sospende il pagamento.

L'accoglimento del reclamo costituisce titolo per ripetere il contributo pagato in eccedenza, fermo rimanendo, in ogni caso, l'obbligo del pagamento del contributo minimo di lire cinquanta di cui all'articolo seguente.

ART. 8.

La misura della percentuale di cui all'articolo precedente è fissata per ogni biennio, in corrispondenza con gli esercizi finanziari dell'Ente, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentiti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed il Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori, e non può superare il 5 per cento del reddito professionale predetto.

In ogni caso il contributo personale annuo di ciascun iscritto non può essere inferiore a lire cinquanta.

Durante il primo biennio di iscrizione negli albi il contributo non è dovuto.

ART. 9.

Gli iscritti con redditi professionali superiori a lire 12,000 annue sono tenuti al versamento di una quota di mutualità, che viene prelevata dalla parte del loro contributo personale dovuto per le somme superiori alla cifra medesima.

La quota è stabilita secondo le percentuali seguenti:

10 per cento per i redditi da lire 12,001 a 15,000;

15 per cento per i redditi da lire 15,001 a 30,000;

20 per cento per i redditi da lire 30,001 a 50,000;

25 per cento per i redditi da lire 50,001 a lire 100,000;

30 per cento per i redditi superiori a lire 100,000.

I contributi personali degli iscritti con sei figli a carico sono esclusi dal prelevamento di cui al primo comma.

ART. 10.

Per la riscossione del contributo personale annuo si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservate le forme e i termini in essa stabiliti, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

ART. 11.

Il contributo per ciascun procedimento è corrisposto da ogni avvocato e da ogni procuratore mediante marche del valore di:

a) lire tre nei procedimenti davanti alle Preture e alla Giunta provinciale amministrativa;

b) lire otto nei procedimenti davanti ai Tribunali e alle giurisdizioni speciali non indicate nella seguente lettera d);

c) lire dieci nei procedimenti davanti alle Corti d'Appello;

d) lire quindici nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione del Regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

In materia penale il contributo è dovuto nella misura di:

a) lire due nei procedimenti davanti alle Preture;

b) lire cinque nei procedimenti davanti ai Tribunali e alle altre giurisdizioni speciali;

c) lire otto nei procedimenti davanti alle Corti d'appello;

d) lire quindici nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione e al Tribunale supremo di guerra e marina.

ART. 12.

Se l'opera dell'avvocato o del procuratore è prestata nell'interesse di più persone, che abbiano interesse o posizione giuridica distinta, è dovuto il contributo in marche per

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ciascuna di esse fino ad un massimo di sei contributi.

Le marche sono applicate in misura doppia nei casi in cui il professionista assuma contemporaneamente, nello stesso procedimento, le due funzioni di avvocato e di procuratore.

L'avvocato o il procuratore che svolgano la loro opera nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio sono tenuti al contributo di marche quando riscuotano i rispettivi onorari e diritti, a norma della legge sul gratuito patrocinio.

Ai fini dell'adempimento di quest'obbligo i contributi in marche sono prenotati a debito.

In materia penale i contributi medesimi non sono dovuti dai difensori d'ufficio, eccetto quando essi possano ottenere il pagamento del dovuto compenso.

## ART. 13.

Gli atti non muniti delle prescritte marche a favore dell'Ente di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il Capo dell'ufficio con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione.

## ART. 14.

La percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria non pagata entro tre mesi dalla liquidazione è riscossa per mezzo dell'esattore delle imposte con le norme di cui all'articolo 10.

La rinuncia alla retribuzione non esonera l'iscritto dal pagamento della percentuale dovuta all'Ente di previdenza.

## DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI

## ART. 15.

Il contributo personale annuo versato da ciascun iscritto è accreditato, previo prelevamento delle quote di mutualità di cui all'articolo 9, al suo conto individuale.

Nessuna spesa d'amministrazione o di altra specie può essere posta a carico dei conti individuali.

## ART. 16.

Tutti gli altri proventi e le quote di mutualità di cui all'articolo 9 sono destinati in misura non inferiore a due terzi al fondo di integrazione e per il rimanente al fondo di assistenza.

Una parte delle somme costituenti i fondi predetti è assegnata a particolari riserve.

## ART. 17.

Alle spese d'amministrazione si provvede con i proventi derivanti dalla vendita delle marche e dalle percentuali sulle retribuzioni per incarichi giudiziari.

## DEL CONTO INDIVIDUALE

## ART. 18.

Oltre i versamenti per contributo personale, sono accreditati all'iscritto, nel conto individuale:

- a) le quote di integrazione;
- b) gli interessi attivi in misura pari alla media di impiego del patrimonio dell'Ente.

Gli iscritti possono eseguire, ad incremento del proprio conto individuale, versamenti che sono ad essi del pari accreditati al conto medesimo, coi relativi interessi.

## ART. 19.

La liquidazione del conto individuale può avvenire in qualunque momento il titolare, che sia stato cancellato dagli albi, la richieda, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dalla iscrizione all'Ente, non computato in questo termine il biennio di esenzione di cui all'articolo 8.

## DEL FONDO DI INTEGRAZIONE

## ART. 20.

Il fondo di integrazione è destinato all'incremento dei conti individuali, fra i quali viene periodicamente ripartito in funzione diretta dell'anzianità di esercizio professionale, dell'età e dello stato di famiglia ed

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in funzione inversa dell'ammontare delle somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

ART. 21.

Dalla ripartizione del fondo di integrazione sono esclusi i conti individuali intestati:

a) a coloro che non esercitano la professione ovvero non hanno un reddito professionale accertato;

b) a coloro che godono di trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, ovvero ricoprono uffici ai quali sia connesso tale trattamento;

c) a coloro che, dopo avere ottenuta la liquidazione del conto individuale, ottennero nuovamente l'iscrizione negli albi.

Ai fini della ripartizione non sono computati i versamenti volontari eseguiti dall'iscritto ad incremento della propria previdenza.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in casi di particolare gravità, può disporre che siano inoltre esclusi dalla ripartizione gli iscritti che siano stati radiati dagli albi.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA  
A FAVORE DEGLI EREDI

ART. 22.

L'assegno vitalizio liquidato all'iscritto è reversibile per la metà e per un periodo massimo di dieci anni al coniuge superstite.

La reversibilità è subordinata alle seguenti condizioni:

1°) che l'iscritto abbia contratto il matrimonio almeno due anni prima della sua ammissione al trattamento di previdenza;

2°) che contro il coniuge superstite non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa.

Il coniuge superstite che passa a seconde nozze decade dal diritto al trattamento di reversibilità.

ART. 23.

Qualora, oltre il coniuge superstite, vi siano figli minori, il trattamento di reversibilità è aumentato di un quarto per ciascuno di essi fino ad un massimo corrispondente a quattro figli.

In mancanza del coniuge superstite o se questi non abbia diritto al trattamento di

riversibilità o ne decada, a ciascuno dei figli minori spetta il quarto del trattamento medesimo, ma in ogni caso l'importo complessivo di esso non può superare quello del trattamento già corrisposto all'iscritto.

Il diritto alle quote di cui al presente articolo cessa per i figli quando raggiungono l'età maggiore e per le figlie anche prima del raggiungimento di tale età, se contraggono matrimonio.

ART. 24.

Qualora l'iscritto muoia prima di essere stato ammesso alla liquidazione del trattamento di previdenza, hanno diritto alla liquidazione del capitale accreditato al conto individuale, nell'ordine seguente:

1°) il coniuge superstite contro il quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa e i figli minorenni;

2°) i figli maggiorenni dell'iscritto o, se questi siano premorti, i loro figli;

3°) gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, se vivevano a carico dell'iscritto.

Per ciascuna di tali categorie la divisione avviene in parti uguali, salvo che l'iscritto abbia diversamente disposto.

Se il matrimonio dell'iscritto risale a meno di due anni dalla morte, il capitale accreditato al conto individuale è attribuito per un quarto al coniuge superstite e per il rimanente alle categorie e secondo le norme indicate nel presente articolo.

ART. 25.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, gli eredi hanno diritto soltanto alla liquidazione delle somme accreditate al conto individuale per contributo personale annuo o per versamenti volontari con i relativi interessi.

ART. 26.

In mancanza di persone chiamate a succedere, l'importo del conto individuale si devolve all'Ente di previdenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
E FINALI

ART. 27.

I versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di contributo personale annuo fino all'entrata in vigore della presente legge,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

saranno accreditati ai rispettivi conti individuali con gli interessi in misura pari alla media di impiego del patrimonio dell'Ente.

Gli altri fondi dell'Ente accumulati alla data predetta saranno destinati al fondo di integrazione ed ai fondi di riserva.

## ART. 28.

Agli avvocati ed ai procuratori che alla entrata in vigore della presente legge abbiano superato il cinquantesimo anno di età è concesso, dopo che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno, un trattamento eccezionale di previdenza, sotto forma di assegno vitalizio, commisurato alla situazione personale e di famiglia dell'iscritto, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

La concessione è subordinata inoltre alle condizioni seguenti:

a) che l'iscritto abbia esercitato la professione per almeno venti anni;

b) che il suo reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio non abbia superato le lire 12,000 all'anno;

c) che abbia pagato integralmente i contributi dovuti all'Ente;

d) che non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza;

e) che si trovi nella condizione di cui all'articolo 2, ultimo comma.

## ART. 29.

Il trattamento di reversibilità non è ammesso a favore delle famiglie di coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, ovvero lo compiranno entro il 30 giugno 1945-XXIII.

Per le famiglie degli altri iscritti che hanno diritto a trattamento eccezionale di previdenza a norma dell'articolo precedente, i casi di reversibilità saranno stabiliti per ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

## ART. 30.

Al trattamento eccezionale di previdenza si provvede completando con il fondo di integrazione il conto individuale dell'iscritto.

## ART. 31.

Per la riscossione delle rate del contributo personale e delle percentuali sulle retribuzioni per incarichi giudiziari non corrisposte all'Ente di previdenza dagli iscritti fino all'entrata in vigore della presente legge, saranno formati appositi ruoli con le norme stabilite dall'articolo 10. Il debito del professionista, comprensivo degli aggi sarà suddiviso:

a) in sei rate bimestrali per le somme fino a lire 1,000;

b) in dodici rate bimestrali per le somme superiori.

Il contributo personale minimo annuo di lire 50 s'intende dovuto dal giorno di iscrizione all'Ente anche da coloro in confronto dei quali non sia stato accertato il reddito professionale.

Nella prima attuazione della presente legge la compilazione dei ruoli sarà effettuata in base ai ruoli dell'anno precedente senza bisogno di preventivo accertamento del reddito degli iscritti, fermo restando il diritto di questi ultimi alla impugnativa di cui all'articolo 7.

## ART. 32.

L'efficacia del Regio decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1261, concernente la determinazione delle percentuali dovute all'Ente di previdenza per contributo personale e sulle retribuzioni per incarichi giudiziari, per il biennio 1° luglio 1939-XVII-30 giugno 1941-XIX, è limitata al 31 dicembre 1940-XIX.

## ART. 33.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie da corrispondersi dall'Ente ai propri iscritti sono estese le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, riguardante la pignorabilità e sequestrabilità nonché la cessione degli stipendi e delle pensioni dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

## ART. 34.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 3 gennaio 1926-IV, n. 100, tutte le norme per l'attuazione e per la integrazione della presente legge, nonché per il suo coordinamento con altre leggi.

